

Deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2021, n. 5-2880

**IPAB - Asilo Infantile con sede in Alessandria, frazione Litta Parodi. Estinzione a norma della L.R. n. 12/2017, art. 7.**

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

*l'IPAB – Asilo Infantile con sede in Alessandria, frazione Litta Parodi, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza giuridicamente riconosciuta ai sensi della Legge n. 6972/1890, avente lo scopo, a norma dell'art. 2 dello statuto vigente, “di accogliere e custodire gratuitamente, nei giorni feriali, i bambini poveri, di ambo i sessi, del Sobborgo di Litta-Parodi, dell'età dai tre ai sei anni, e di provvedere alla loro educazione fisica, morale e intellettuale nei limiti consentiti dalla loro tenera età. Rimanendo posti disponibili, dopo l'ammissione dei poveri, possono essere ammessi anche bambini non poveri, verso il pagamento di una retta da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.”.*

Dato atto che:

con istanza avanzata in data 30/12/2020, il Presidente dell'Asilo Infantile, in esecuzione del provvedimento sottoindicato, richiedeva l'estinzione dell'Asilo stesso ai sensi della L.R. n. 12/2017, art. 7;

il Consiglio di Amministrazione dell'Asilo, con deliberazione assunta il 26/11/2019, nel dare atto dell'inattività dell'Ente nel campo sociale ormai da molti anni, della mancanza di personale alle proprie dipendenze e nel precisare che le finalità statutarie non sono più conseguibili e mancano, in ogni caso, i presupposti per una ripresa delle stesse, proponeva l'estinzione dell'IPAB ed il trasferimento dell'intero patrimonio della medesima, vincolato a servizi socio assistenziali, socio educativi e socio sanitari, al Comune di Alessandria, a norma della L.R. n. 12/2017, art. 7;

il Consiglio Comunale di Alessandria, con provvedimento n. 72 adottato il 16/09/2020, esprimeva parere favorevole all'estinzione dell'IPAB - Asilo Infantile di Alessandria, frazione Litta Parodi, e contestualmente ne accettava formalmente l'intero patrimonio, vincolato a servizi socio assistenziali, socio sanitari e socio educativi, ai sensi delle disposizioni regionali sopraindicate;

il patrimonio dell'estinguenda IPAB, quale risulta dalla documentazione prodotta, è unicamente costituito da un fabbricato situato nel Comune di Alessandria, frazione Litta Parodi, Via Luigi Lodi n. 131, censito al Catasto Fabbricati di Alessandria al foglio 274, mappale 829, categoria cat. B1, consistenza 2.923 mc., rendita 1.117,11 €. Il fabbricato è costituito da un unico corpo di fabbrica diviso in due corpi di diversa epoca costruttiva, il primo risale ai primi anni 20 del '900, il secondo risulta essere stato costruito nei primi anni del 2000; presenta un ampio cortile anteriore (parcheggio) e un cortile posteriore (area verde). L'edificio è costituito da un piano seminterrato (sup. netta 187,31 mq., sup. lorda 236,71 mq.), un piano terra (sup. netta 299,71 mq., sup. lorda 366,74 mq.) e un piano primo (sup. netta 278,08 mq., sup. lorda 317,56 mq.).

Nel complesso il fabbricato, nonostante si trovi da tempo in uno stato di disuso, risulta in buono stato di manutenzione e non vandalizzato, internamente i locali sono in buono stato, i muri tinteggiati, i pavimenti e i rivestimenti dei bagni in ottimo stato, gli impianti teoricamente funzionanti.

Il valore del suddetto immobile, quale risulta dalla relazione tecnica estimativa redatta dal geom. Mattia Pittalis il 14/02/2020, successivamente integrata in data 02/02/2021 ed asseverata il giorno stesso presso il Tribunale di Alessandria, è di 582.000,00 €.

Per i motivi esposti, considerato che l'Ente non è più in grado di assicurare una presenza autonoma in campo assistenziale pubblico, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere accolta.

Dato atto dell'istruttoria effettuata dagli uffici del Settore competente da cui risultano sussistenti le condizioni previste dall'art. 7 della L.R. n. 12/2017 necessarie per dichiarare l'estinzione dell'IPAB e procedere, in mancanza di specifiche disposizioni testamentarie, alla devoluzione del patrimonio al Comune di Alessandria.

Ciò stante;

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il relativo Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n. 99/1891;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visti gli artt. 13 e 25 del D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.lgs. n. 207/2001;

vista la L.R. n. 1/2004 e successive modificazioni;

visto l'art. 7 della L.R. n. 12/2017;

vista la L.R. n. 15/2020;

dato atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di estinguere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 12/2017, l'IPAB – Asilo Infantile con sede in Alessandria, frazione Litta Parodi, e di trasferire il patrimonio descritto in premessa, con vincolo di destinazione a servizi socio assistenziali, socio educativi e socio sanitari, al Comune di Alessandria, che subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici preesistenti;

di dare atto:

- che gli eventuali introiti derivanti da tale procedura sono soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, della L.R. n. 12/2017;

- che il Presidente dell'Asilo Infantile e il Sindaco del Comune di Alessandria sono incaricati, in esecuzione del presente provvedimento, di curare l'espletamento degli atti necessari al trasferimento dei beni al Comune di Alessandria;
- che la presente deliberazione costituisce titolo per la trascrizione e voltura catastale dei beni a favore dell'Ente destinatario;
- che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)